

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XXII} n. 12

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARIO PEPE, ARACU, CRISTALDI, DIDONÈ, ERCOLE, FRATTA
PASINI, GARAGNANI, GIGLI, GIRONDA VERALDI, MORONI,
PANIZ, PERLINI, RIZZI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle spese nel settore sanitario

Presentata il 18 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli avvenimenti degli ultimi mesi che hanno interessato le spese sanitarie determinano l'esigenza per il Parlamento di approfondire la tematica dell'acquisto di beni e di servizi nel settore ospedaliero nonché di verificare l'andamento della spesa farmaceutica.

Destano infatti grande preoccupazione per la salute dei cittadini i gravi episodi di malcostume che hanno di recente interessato il settore: dallo scandalo delle valvole cardiache difettose, alla fornitura di materiali sanitari a prezzi esagerati e non di mercato, agli asseriti casi di corruzione e di comparaggio nella prescrizione di farmaci da parte di medici in cambio di viaggi e regali.

Tali gravi vicende stanno ingenerando motivate e allarmate preoccupazioni da parte dei cittadini, che richiedono accertamenti approfonditi nella gestione del settore sanitario e ospedaliero — con particolare riferimento alle procedure utilizzate per l'acquisto di beni e di servizi —, al fine di giungere a un sistema di controlli più severo.

Nel superiore interesse della collettività è allora necessario che il Parlamento contribuisca alla ricerca della verità e all'individuazione delle relative responsabilità: è un dovere che il Parlamento ha nei confronti di tutti i cittadini al fine di assicurare il diritto alla salute tutelato dall'articolo 32 della Costituzione.

Con l'approvazione della presente proposta, che disciplina l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle spese nel settore sanitario, si ritiene che la Camera dei deputati abbia a disposizione lo strumento migliore per assolvere a tale delicato compito, contribuendo così a debellare gli sprechi, le inefficienze, i casi di dubbia eticità — se

non di vera e propria corruzione — che troppo spesso caratterizzano il Sistema sanitario nazionale, e favorendo al contempo un sistema di regole e controlli in grado di razionalizzare la spesa nel settore sanitario e di tutelare i pazienti e la credibilità di quanti — medici, amministratori, aziende — operano in modo corretto e trasparente.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) accertare le modalità adottate per l'acquisto di beni e servizi nel settore sanitario da parte delle strutture ospedaliere;

b) acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi all'andamento della spesa farmaceutica nelle regioni italiane;

c) verificare i costi di produzione delle spese sanitarie nonché l'incidenza e i costi della spesa farmaceutica e dei materiali di consumo.

ART. 2.

(Composizione).

1. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

2. La Commissione nella prima seduta elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Il presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può chiedere informazioni e copia di atti e documenti all'autorità giudiziaria per gli accertamenti di propria competenza relativi a fatti oggetto di indagini giudiziarie. Sono comunque coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari relativi alla fase delle indagini preliminari.

5. La Commissione può chiedere di acquisire copia degli atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative.

ART. 4.

(Organizzazione interna).

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

2. La Commissione può deliberare di procedere in seduta segreta quando lo ritenga opportuno.

3. La Commissione può avvalersi dei collaboratori, anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, che ritenga necessari.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

ART. 6.

(Relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento ed entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea della Camera dei deputati una relazione conclusiva.